



Confederazione AEPI
Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII Legislatura

V Commissione Bilancio

Osservazioni in merito al contenuto del disegno di legge S. 2448

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022

e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Roma, 19 novembre 2021

Confederazione AEPI
Sede Nazionale

Via in Lucina, 10 - 00186 Roma

Telefono: +39 06 68210432 | **Cellulare:** +39 333 2986099

Email: segreteria@confederazioneaepi.it | **PEC:** confederazioneaepi@pec.it | **Web:** www.confederazioneaepi.it



PREMESSA

La legge di bilancio per l'anno 2020, per il secondo anno di seguito, è una **manovra di tipo espansivo**. Come rappresentanti di piccole imprese e professionisti non possiamo certo che rallegrarcene, dopo aver lamentato per anni che l'austerità esasperata – che per un decennio ha contraddistinto le politiche economiche e fiscali italiane ed europee – non ci avrebbe condotto da nessuna parte.

Quindi **riteniamo positivo accompagnare la ripresa con misure volte a favorire la crescita**, dopo il vero e proprio disastro dell'era Covid. Disastro che, va ricordato, non ha colpito tutti allo stesso modo. Alcuni settori, penso all'**industria** o alle **costruzioni**, già nel 2021 hanno potuto godere di una robusta ripresa. Diverso è stato per il **turismo** e per tutte le attività collegate, dal **commercio** alla **ristorazione**, che anche quest'anno hanno dovuto far fronte a limitazioni che hanno contratto le presenze, in particolare quelle extra-europee ad alto reddito.

Dall'articolato si evince un importante **taglio delle tasse per 8 miliardi**. Peccato che per ora non ci siano indirizzi chiari su dove sarà concentrato questo taglio. Noi crediamo che le misure funzionino solo se d'impatto, ecco perché non crediamo che la soluzione migliore sia quella di ripartire gli 8 miliardi in più rinvii. L'export italiano va bene, il Made in Italy funziona, ed AEPI che ne è da sempre alfiere non può che esserne entusiasta, ma perché la ripresa sia vigorosa e sostenuta è necessario rilanciare la domanda interna. L'unico modo per farlo è intervenire sulla tassazione sul reddito, e in particolare sull'aliquota che abbatte i guadagni del **ceto medio italiano: lo scaglione IRPEF del 38% per i redditi superiori ai 28mila euro può e deve essere ridotto** grazie alle risorse messe a bilancio.

Con riguardo al capitolo bollette, riteniamo che calmierare gli aumenti del prezzo di gas ed energia sia importante per aziende e famiglie, ma non possono bastare 2 miliardi senza un progetto, sarebbero altrimenti 2 miliardi sprecati. E viene da chiedersi allora se non sarebbe stato meglio investire subito questi soldi in strumenti che rendano energeticamente autonomi i nostri edifici, da quelli residenziali a quelli industriali. Invece, purtroppo, la scelta in materia di Superbonus è stata quella della proroga parziale.

Preoccupa invece che, dinanzi agli scandali e alla lamentata carenza di manodopera, si sia deciso di investire un altro miliardo sul **reddito di cittadinanza**: una misura che non ha funzionato, almeno sul fronte delle politiche attive del lavoro.

In materia di **politiche attive del lavoro** emerge un ulteriore finanziamento di 90 milioni in favore dei **centri per l'impiego**, un grande buco nero a cui tutti gli anni vengono destinate delle risorse che non generano alcun beneficio.

In ordine al **Superbonus**, condividiamo la decisione di portare la scadenza per i condomini al 2023, mentre non ci lascia soddisfatti quanto è stato deciso per le **unifamiliari**. I tecnici che la nostra



associazione rappresenta lamentano l'impossibilità di portare a conclusione i lavori entro il 30 giugno 2022, termine che peraltro porterà a concentrare su questa tipologia di edifici gran parte dei lavori per i primi 6 mesi dell'anno prossimo, rallentando di fatto gli interventi sui condomini, causa la scarsità di manodopera, ponteggi e materie prime.

Appare poi poco comprensibile l'aver deciso di prorogare al 31 dicembre 2022 il termine per le unifamiliari solo per chi ha un **ISEE** fino a 25mila euro.

Bene sui **condomini**. Ma anche qui servono chiarimenti. Dovrà essere specificato che oltre ai lavori condominiali, fino al 31 dicembre 2023 si potranno fare anche i lavori **trainati** sulle singole unità che compongono l'edificio plurifamiliare. Come stesso termine deve valere per l'installazione degli **impianti fotovoltaici**. Questi sono due punti che la legge di bilancio non può lasciare in sospeso.

Sul **dl anti-frodi**, che diventerà un emendamento al presente disegno di legge, sarà necessario introdurre una disciplina transitoria a tutela dei lavori già avviati prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Al fine di contribuire fattivamente ai lavori parlamentari, di seguito, si forniscono alcune proposte emendative.

Il Presidente

Mino Dinoi

Ufficio Legislativo

Giovanni Malinconico

Commissione Tecnica

CCNL

Patrizia Gabellone

Commissione Tecnica

Fiscaltà e Tributi

Celestino Bottoni



Emendamento n.1

Articolo 9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- Alla lettera c), le parole << 30 giugno 2022 >> sono sostituite dalle seguenti << 31 dicembre 2023 >>;
- La lettera d) è sostituita dalla seguente:

<< il comma 8-bis è sostituito dal seguente: “8-bis. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), per i quali, alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi del comma 13-ter risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ovvero, per quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, risultino avviate le relative formalità amministrative per l’acquisizione del titolo abilitativo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati su edifici plurifamiliari, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta - ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) per le parti comuni nonché ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) in ordine alle singole unità immobiliari che compongono l’edificio plurifamiliare - anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, ovvero che lo saranno entro 60 giorni dalla fine dei lavori, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.” >>



Relazione

La presente proposta emendativa con le modifiche alla lettera c), primo comma, dell'articolo 9, riconosce un termine temporale più ampio per beneficiare dell'aliquota maggiorata nella misura del 110 per cento per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sempreché detta installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi cd. trainanti di cui ai commi 1 o 4 dell'articolo 119, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La completa sostituzione della lettera d), primo comma, dell'articolo 9, introduce, in primis, un criterio di natura oggettivo in ordine all'estensione temporale della misura agevolativa, palesando che il maggior termine concesso ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) - *condomini e persone fisiche con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà* – sia indissolubilmente esteso ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) - *persone fisiche con riferimento alle singole unità immobiliari* – per gli interventi sulle singole unità immobiliari che compongono l'edificio plurifamiliare, sempreché questi ultimi siano eseguiti congiuntamente agli interventi sulle parti comuni. Conseguentemente è stato precisato che l'applicazione del limite ISEE nonché del vincolo di utilizzo quale abitazione principale si applichi esclusivamente agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari.

Diversamente, l'applicazione di detti “paletti” anche in ordine agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che compongono un edificio condominiale rischierebbe di paralizzare l'intera misura, rendendo impervio il miglioramento dell'intero edificio di almeno due classi energetiche qualora i nuovi paletti non consentano di intervenire su tutti i singoli appartamenti che compongono il condominio.

Inoltre, è stato esteso il riferimento temporale dal 30 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con riferimento alla presentazione delle formalità amministrative per poter beneficiare della proroga sic et simpliciter che consente di terminare i lavori sugli edifici unifamiliari entro il 31 dicembre 2022, prescindendo degli ulteriori requisiti introdotti.



Emendamento n.2

Articolo 9

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- la lettera c) è sostituita dalla seguente: << al comma 5, primo periodo, le parole: “dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento” sono sostituite dalle seguenti: << nei termini di cui al comma 1, alinea, ovvero nei termini di cui al comma 8-bis, nella misura del 110 per cento ovvero nelle diverse misure di cui al comma 8-bis, secondo periodo, per gli anni 2024 e 2025 >>;

-alla lettera d), capoverso comma 8-bis, primo periodo, dopo le parole: << comma 9, lettera b), >> sono inserite le seguenti: << limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti, >>;

-alla lettera d), capoverso comma 8-bis, secondo periodo, dopo le parole: << del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inserite le seguenti: << nonché per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), limitatamente alle singole unità immobiliari che compongono l’edificio plurifamiliare oggetto di intervento,>>;

-alla lettera d), capoverso comma 8-bis, terzo periodo, dopo le parole: << comma 9, lettera b),>> sono inserite le seguenti: <<limitatamente agli edifici unifamiliari o funzionalmente indipendenti,>>.

Relazione

La presente proposta emendativa con le modifiche alla lettera c), primo comma, dell’articolo 9, riconosce un termine temporale più ampio per beneficiare dell’aliquota maggiorata nella misura del 110 per cento per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, sempreché detta installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi cd. trainanti di cui ai commi 1 o 4 dell’articolo 119, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

La completa sostituzione della lettera d), primo comma, dell’articolo 9, introduce, in primis, un criterio di natura oggettivo in ordine all’estensione temporale della misura agevolativa, palesando che il maggior termine concesso ai soggetti di cui al comma 9, lettera a) - *condomini e persone fisiche con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà* – sia indissolubilmente esteso ai soggetti di cui al comma 9, lettera b) - *persone fisiche con riferimento alle singole unità immobiliari* – per gli interventi sulle singole unità immobiliari



Confederazione AEPI

*Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese*

che compongono l'edificio plurifamiliare, sempreché questi ultimi siano eseguiti congiuntamente agli interventi sulle parti comuni. Conseguentemente è stato precisato che l'applicazione del limite ISEE nonché del vincolo di utilizzo quale abitazione principale si applichi esclusivamente agli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari.

Diversamente, l'applicazione di detti "paletti" anche in ordine agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che compongono un edificio condominiale rischierebbe di paralizzare l'intera misura, rendendo impervio il miglioramento dell'intero edificio di almeno due classi energetiche qualora i nuovi paletti non consentano di intervenire su tutti i singoli appartamenti che compongono il condominio.

Inoltre, è stato esteso il riferimento temporale dal 30 settembre 2021 al 31 dicembre 2021 con riferimento alla presentazione delle formalità amministrative per poter beneficiare della proroga sic et simpliciter che consente di terminare i lavori sugli edifici unifamiliari entro il 31 dicembre 2022, prescindendo degli ulteriori requisiti introdotti.

Confederazione AEPI

Sede Nazionale

Via in Lucina, 10 - 00186 Roma

Telefono: +39 06 68210432 | **Cellulare:** +39 333 2986099

Email: segreteria@confederazioneaepi.it | **PEC:** confederazioneaepi@pec.it | **Web:** www.confederazioneaepi.it



Emendamento n.3

Articolo 20

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

<< 20-bis.

1. Per l'anno 2022, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell'indicatore della situazione economica (ISEE), sono stanziati ulteriori 30 milioni da destinare ai centri di assistenza fiscale per l'attività disciplinata dall'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 20.>>

Relazione

La presente proposta emendativa, stante le esigenze strutturali di natura economico-finanziaria dei CAF legate a significativi incrementi dell'attività ISEE, in conseguenza dei numerosi interventi di contrasto alla congiuntura economica causata dall'epidemia da Covid 19, mira ad incrementare di 30 milioni di euro per l'anno 2022 le risorse da destinare ai Centri di Assistenza Fiscale per assicurare il supporto gratuito ai cittadini nella predisposizione e trasmissione della DSU all'INPS. In assenza di queste risorse la convenzione INPS per l'anno 2022, presumibilmente si risolverà entro il mese di agosto a causa dell'esaurimento delle risorse stanziata ed i CAF, conseguenzialmente, non potranno più assicurare gratuitamente il servizio erogato.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse stanziata per il rifinanziamento della misura del reddito di cittadinanza.



Emendamento n.4

Articolo 2

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

<< 2-bis.

1. Nell'ambito del programma «1.8 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 263 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 246.897.790,00 nell'anno 2022, relativamente alle attività rese nell'anno 2021. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attività svolte nell'anno 2021 sono proporzionalmente ridotti.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 2.>>

Relazione

La presente proposta emendativa è finalizzata ad incrementare le risorse previste per la remunerazione delle attività rese dai Centri di Assistenza Fiscale e dai “professionisti abilitati” ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 nell'anno 2021.

Si propone di elevare di € 30 milioni di euro, per il solo anno 2022, il limite di spesa previsto attualmente in € 216.897.790,00. Conseguentemente le attività rese nell'anno 2021, saranno remunerate nell'anno 2022 con l'importo complessivo di € 246.897.790,00.

Tale emendamento riconosce l'apporto dei CAF e dei professionisti abilitati, tenuto conto che ancora nell'anno 2021, circa l'85% delle dichiarazioni 730 sono transitate attraverso questi ultimi.



Confederazione AEPI

*Associazioni Europee
di Professionisti e Imprese*

La proposta stabilisce, altresì, al fine di rispettare il suddetto limite di spesa, che, qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, lettera c, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto saranno proporzionalmente ridotti.

Confederazione AEPI

Sede Nazionale

Via in Lucina, 10 - 00186 Roma

Telefono: +39 06 68210432 | **Cellulare:** +39 333 2986099

Email: segreteria@confederazioneaepi.it | **PEC:** confederazioneaepi@pec.it | **Web:** www.confederazioneaepi.it



Emendamento n.5

Articolo 9

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

<<9-bis.

All'articolo 35, comma 3 del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241, dopo le parole: << I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322>> sono inserite le seguenti << nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 >>.

Relazione

L'emendamento propone di allargare ai tributaristi certificati ai sensi della norma UNI 11511, la possibilità di poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni da essi predisposte. Il possesso della certificazione, nello svolgimento attività, da parte dei predetti professionisti, garantisce la qualità del lavoro svolto e, l'allargamento proposto con l'emendamento in questione, andrebbe ad eliminare l'incoerenza che, oggi, sussiste tra, la possibilità riconosciuta ai tributaristi di tenere le contabilità, predisporre e trasmettere all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni fiscali e l'impossibilità di apporvi il visto di conformità.

Peraltro, la suddetta, incoerenza potrebbe ledere l'attività prestata, tenuto conto di quanto imposto dall'articolo 35 comma 3 del D.lgs. 241/1997, con il quale si prevede che il visto di conformità deve essere posto dallo stesso soggetto che predisporre e trasmette le dichiarazioni, così come recentemente confermato dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 29/11/2019, n.99/E. Detta norma, nella sostanza, impedisce ai tributaristi di sviluppare ed elaborare le contabilità dei propri clienti e predisporre poi le conseguenti dichiarazioni fiscali che, se risultanti con crediti a rimborso o in compensazione d'importo superiore a 5 mila euro, necessitano di apposizione di visto di conformità. Difatti, in questi casi, i contribuenti, nel rivolgersi ai tributaristi, non hanno la possibilità, nella maggioranza dei casi, di vedersi vistare la propria dichiarazione neanche rivolgendosi ad un commercialista o ragioniere, visto che quest'ultimo non ha tenuto e predisposto le dichiarazioni, salvo una puntuale revisione da parte del soggetto che può apporre detto visto con maggiori oneri a carico dello stesso contribuente.



L'emendamento inserisce i professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, nel novero dei soggetti che possono apporre il visto di conformità.

L'art. 35, comma 3, del Decreto Legislativo del 9 luglio 1997 n. 241 al comma 1-ter, individua le categorie di soggetti che possono apporre detto visto di conformità. In particolare, la norma individua i lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Trattasi degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; nonché, dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia ovvero di diploma di ragioneria.

Detti ruoli camerali sono stati chiusi in data 30 settembre 1993 e costituivano "il banco di prova" per l'accesso dei consulenti tributari a varie forme di riconoscimento professionale. Dopo 20 anni, si è iniziato a ripristinare, parzialmente, un libero mercato delle professioni attraverso la legge 14 gennaio 2013, n.4.

Si richiama, anche ai fini della presente, la Direttiva UE 2018/958 che risponde alla necessità di migliorare il Mercato Unico mediante l'eliminazione di tutti gli ostacoli che possono limitare la libera circolazione dei servizi, creando pertanto vantaggi per cittadini, imprese e professionisti; così come auspicato anche dalla Commissione Europea nella Comunicazione Com(2015)550 final, del 28.10.2015. Nella suddetta Comunicazione, la Commissione evidenziava i troppi ostacoli che ancora si oppongono alla realizzazione del Mercato Unico nel settore dei servizi, che venivano già individuati, in particolare, nel rispetto inadeguato delle norme esistenti e nell'insufficiente sostegno politico alle riforme strutturali, con l'effetto di comprimere l'occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi. La Direttiva UE 2018/958 risponde alle preoccupazioni della Commissione e mira all'apertura dei mercati nazionali dei servizi professionali, mediante l'affermazione e l'applicazione del principio di non restrizione delle libertà riconosciute dal diritto comunitario.

Tale professione rientra tra quelle non regolamentate afferenti alla citata legge 4/2013 e al D.lgs 13/2013, le quali definiscono che un professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato in base alla ISO 17024 sulla specifica norma.

La norma UNI 11511 definisce i requisiti relativi all'attività professionale del tributarista o consulente tributario, figura professionale che fornisce consulenza ed opera con la propria competenza tecnica nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato e che agisce in armonia con le reali necessità di mercato. Attraverso il complesso delle specifiche conoscenze



acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, ricerca e fornisce adeguate risposte nella complessità delle norme fiscali e tributarie, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

Invero, tra i principali compiti ed attività del tributarista vi è la fornitura di servizi telematici di intermediazione con l'Agenzia delle Entrate; nonché, la redazione e la tenuta delle scritture contabili e dei relativi bilanci, fino alla elaborazione e redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

È soggetto abilitato alla rappresentanza tributaria del contribuente dinanzi agli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/1973. Pertanto, può assistere il contribuente anche avverso avvisi e cartelle emesse.

È soggetto obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio. (Art.2 comma 1, lettera s-bis D.Lgs 56/2004 a seguito della Legge Comunitaria 2005 – Legge 29/2006).

È obbligato all'osservanza dei principi dell'etica professionale e del Codice Deontologico e di Condotta; e, in caso di inosservanza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dagli Statuti delle Associazioni di appartenenza iscritte al MISE ai sensi della legge 4/2013.

È obbligato alla partecipazione a percorsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo modalità stabilite da apposito regolamento che prevede l'assolvimento dell'obbligo formativo.

È obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della propria clientela.

I professionisti indicati nella presente proposta emendativa offrono quindi:

- valida garanzia patrimoniale tramite obbligatoria polizza di responsabilità civile verso terzi;
- valida garanzia professionale attestata da:
 - a) assolvimento dell'obbligo formativo certificato dall' Associazione di appartenenza;
 - b) certificazione soggetta a verifica annuale ed a rinnovo triennale, rilasciata, a seguito sostenimento esame, da Ente Terzo di Certificazione accreditato ISO 17024, atta a fornire garanzie a tutte le persone fisiche e giuridiche che si avvalgono dei servizi di consulenza fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è del parere, che tali figure professionali possono validamente assolvere agli adempimenti previsti per l'apposizione del visto di conformità. L'inclusione, di che trattasi, determinerebbe un notevole incremento di offerta creando le condizioni per una riduzione del costo delle prestazioni di assistenza fiscale e una ottimizzazione dell'intera procedura così come richiesto e



richiamato dalla Direttiva UE 2018/958, tanto, a vantaggio delle imprese e dei cittadini che della stessa Pubblica Amministrazione.

Si precisa che tale intervento non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.

Emendamento n.6

Articolo 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis.

All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

g) acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Relazione

La presente proposta emendativa introduce, in favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 16, comma 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. Bonus mobili), la facoltà di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- per un contributo, in termini di sconto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori, i quali possono recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi le banche e gli intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta pari all'importo detraibile, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Tale emendamento introduce notevoli semplificazioni ai fini della fruizione dell'agevolazione, uniformando il cd. "Bonus mobili" a quanto già previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici.

La presente proposta non prevede maggiori oneri di natura economico-finanziaria.



Emendamento n. 7

Articolo 9

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

<< d-bis). Al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

>>

Relazione

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la proposta emendativa in oggetto mira ad ampliare il novero dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

Ad oggi, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

L'obiettivo di tale emendamento è dunque quello di superare la detta disparità di trattamento, consentendo ai tributaristi abilitati all'esercizio dell'attività professionale di apporre il visto di conformità. Questi soggetti, infatti, dopo aver offerto consulenza ai contribuenti nell'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per poter beneficiare del cosiddetto Superbonus, non possono inviare il modello per l'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, dal momento che in questo caso il modello può essere inviato soltanto dal soggetto abilitato ex lege al rilascio del visto di conformità.



Emendamento n. 8

Articolo 5

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

<< 5-bis. (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. *Le posizioni debitorie risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2021 possono essere estinte senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando, a far data dal 1° settembre 2022, nel numero massimo di 72 rate mensili consecutive di pari importo, le somme:*
 - a. *affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;*
 - b. *maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento;*
2. *I debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6.*
3. *Possono altresì essere estinti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2010 alla data del 31 dicembre 2019, derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che appartengono ad un nucleo familiare con valore ISEE inferiore a cinquantamila euro, versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 6, da utilizzare ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.*



4. *Le disposizioni del comma 3 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previa apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 giugno 2022 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.*
5. *Ai fini del comma 2 e del comma 3, per verificare il rispetto del requisito di appartenenza ad un nucleo familiare con valore ISEE non inferiore a cinquantamila euro, si rende necessario il possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.*
6. *Per i soggetti che si trovano nella situazione di cui al comma 5, i debiti di cui al comma 2 e al comma 3 possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando:*
 - a) *le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:*
 - 1) *al 16 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;*
 - 2) *al 20 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;*
 - 3) *al 35 per cento, qualora l'ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500;*
 - b) *le somme maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.*
7. *Il versamento delle somme di cui al comma 6, potrà essere effettuato nel numero massimo di 24 rate mensili consecutive di pari importo, a far data dal 1° settembre 2022.*
8. *La volontà di procedere alla definizione di cui ai commi da 1 a 3 deve essere manifestata all'agente della riscossione rendendo, entro il 30 giugno 2022, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.*
9. *A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:*
 - a. *sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;*



- b. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;*
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;*
 - d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;*
 - e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;*
 - f. il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.*
- 10. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a diecimila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 dicembre 2011, sono automaticamente annullati.**

L'annullamento è effettuato alla data del 30 giugno 2022 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.>>

Relazione

La presente proposta emendativa reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione sino al 31 dicembre 2021, collocandosi nel solco degli interventi dapprima previsti dal decreto-legge n.193 del 2016, dal decreto-legge n. 148 del 2017 ed infine dal decreto-legge n. 119 del 2018.

La proposta muove dalle informazioni fornite dal direttore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, Ernesto Maria Ruffini, il quale, nel corso dell'audizione del 6 ottobre 2020 presso la Commissione Finanze del Senato, ha precisato che il valore del carico contabile residuo, alla data del 30 giugno 2020, ammonta a circa 987 miliardi di euro.

Nel merito, l'entità del cd. magazzino ruoli è composto in buona parte da importi solo << formalmente>> ancora da riscuotere. Invero:



· 405,3 miliardi di euro, pari a circa il 41% del totale, appaiono di difficile recuperabilità per le condizioni soggettive del contribuente (152,7 miliardi di euro sono dovuti da soggetti falliti, 129,2 miliardi di euro da persone decedute e imprese cessate, 123,4 miliardi da nullatenenti);

· 74 miliardi di euro comprensivi anche di posizioni per le quali, in ragione di previsioni normative a tutela dei contribuenti – quali la soglia minima per l’iscrizione ipotecaria, l’impignorabilità della prima casa, i limiti di pignorabilità dei beni strumentali nonché la limitazione alla pignorabilità di stipendi, salari e indennità relative al rapporto di lavoro e di impiego – sono inibite, o limitate, per l’Agente della riscossione le azioni di recupero.

· 440,3 miliardi di euro, pari a circa il 45% del residuo totale, sono riferiti a contribuenti nei confronti dei quali l’Agente della riscossione ha già svolto, in questi anni, azioni esecutive e/o cautelari che non hanno consentito il recupero integrale dell’attuale loro debito attuale. Come previsto dalla normativa, lo stesso Agente proseguirà nelle ulteriori possibili attività di riscossione sulla base delle possidenze e dei rapporti economici presenti in Anagrafe Tributaria;

· 16,9 miliardi di euro oggetto di rateizzazione in corso;

· per ulteriori 50,2 miliardi di euro (5% del totale residuo), l’attività di riscossione è sospesa per provvedimenti di autotutela emessi dagli enti creditori, in forza di sentenze dell’autorità giudiziaria o, ancora, perché gli importi residui rientrano tra le quote oggetto degli istituti di definizione agevolata in corso (“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio” dei debiti delle persone fisiche in difficoltà economica).

Per stessa ammissione dell’Agenzia delle entrate, quindi, almeno le prime due categorie di debiti citate sono impossibili da riscuotere. Per un totale di 479,3 miliardi (quasi la metà del totale iscritto a ruolo).

Con riguardo alla stratificazione del magazzino per anno di riferimento del carico affidato, si rileva che:

· Il 35% del carico residuo da riscuotere, pari a circa 344 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati dagli enti creditori fino al 2010, in gestione, quindi, da più di 10 anni;

· il 34%, pari a circa 333 miliardi di euro, è relativo a crediti affidati nel periodo dal 2011 al 2015,

· il restante 31%, pari a circa 310 miliardi di euro è relativo a crediti affidati successivamente al 2015.

Un’ulteriore analisi di tipo <<quantitativo>> del magazzino, può essere fornita rappresentando la numerosità delle partite oggetto di riscossione e la platea dei soggetti che presentano ancora debiti residui. Alla data di riferimento dell’analisi, sono circa 220 milioni i



crediti ancora da riscuotere – contenuti in circa 130 milioni di cartelle, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo – che compongono il magazzino residuo, così distribuiti per fascia di importo:

- 859 mila singoli crediti di importo superiore a 100 mila euro, che rappresentano lo 0,4% dei 220 milioni totali, corrispondono a 626 miliardi di euro dei 987 miliardi di euro complessivi, cioè al 63% dei carichi residui;
- 47,5 milioni di singoli crediti, che hanno un importo residuo compreso tra 1.000 euro e 100 mila euro, corrispondono a ulteriori 305 miliardi di euro di carico residuo;
- infine, oltre 171 milioni di singoli crediti di importo inferiore a 1.000 euro, che rappresentano il 78% del numero complessivo di 220 milioni, corrispondono al 5,6% del carico residuo, ovvero a 55 miliardi di euro.

I contribuenti con debiti residui da riscuotere sono complessivamente circa 17,9 milioni, di cui 3 milioni sono persone giuridiche (società, fondazioni, enti, associazioni, ecc.) mentre i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica (artigiani, liberi professionisti, ecc.).

Sempre secondo Ruffini: “Le misure di definizione agevolata dei debiti residui, sebbene abbiano contribuito e contribuiranno nei prossimi anni, sulla base delle scadenze dei piani di pagamento inviati ai contribuenti, a sostenere i risultati di riscossione (le ultime scadenze di pagamento della “Rottamazione-ter” sono fissate nell’anno 2023 mentre quelle del “Saldo e Stralcio” nell’anno 2021), non possono però incidere significativamente sulla riduzione del volume complessivo dei crediti ancora da riscuotere, principalmente costituito da quote rilevanti le cui aspettative di riscossione sono assai remote”.

L’anomala consistenza dell’importo totale dei residui da riscuotere, composto principalmente da debiti che si sono stratificati negli anni a partire dal 2000 e che ormai esistono solo nominalmente, in quanto sostanzialmente privi di concrete possibilità di essere effettivamente riscossi, è essenzialmente dovuta a due fattori:

- un quadro normativo di riferimento che si presenta eccessivamente macchinoso in quanto impone lo svolgimento di attività pressoché indistinte per tutte le tipologie di credito iscritte a ruolo;
- la mancanza di una prassi di cancellazione dei debiti arretrati e ormai inesigibili”.

Sulla base di dette considerazioni, la presente proposta emendativa introduce una definizione agevolata differenziata in ordine alla vetustà del cd. “magazzino” ruoli, come di seguito rappresentato:

Ruoli al	Cancellazione totale dei	
----------	--------------------------	--



31.12.2011	ruoli di importo inferiore a 10.000 €	
Ruoli compresi tra 01.01.2010 – 31.12.2019	Estinzione agevolata dei ruoli per i nuclei familiari aventi un valore ISEE inferiore a 50.000 €, versando dal 16% al 35% degli importi dovuti.	ISEE fino a 8.500 € : 16% ISEE Fino a 12.500 €: 20%; ISEE fino a 50.000: 35%.
Ruoli compresi tra 01.01.2016 – 31.12.2021	Definizione agevolata dei ruoli con stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora	



Emendamento n. 9

Articolo 9

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

<< d-bis). Al comma 11, dopo le parole: «dell'articolo 35 del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322,» sono inserite le seguenti: «dai consulenti tributari, quali professionisti di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, abilitati alla rappresentanza ed assistenza dei contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

>>>

Relazione

Ai fini dell'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la proposta emendativa in oggetto mira ad ampliare il novero dei soggetti abilitati ad apporre il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alle detrazioni d'imposta per gli interventi di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

Ad oggi, il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF.

L'obiettivo di tale emendamento è dunque quello di superare la detta disparità di trattamento, consentendo ai tributaristi abilitati all'esercizio dell'attività professionale di apporre il visto di conformità. Questi soggetti, infatti, dopo aver offerto consulenza ai contribuenti nell'espletamento di tutti gli adempimenti richiesti per poter beneficiare del cosiddetto Superbonus, non possono inviare il modello per l'opzione dello sconto in fattura ovvero della cessione del credito, dal momento che in questo caso il modello può essere inviato soltanto dal soggetto abilitato ex lege al rilascio del visto di conformità.



Emendamento n. 10

All'articolo 1, del decreto-legge 157/21, viene inserito il comma 2 bis:

Al D.P.R. del 22 luglio 1998 , n. 322, all'art. 3, comma 3, lett. b), dopo le parole <<ovvero diplomati in ragioneria>> , vengono inserite le presenti <<e i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n.4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e già abilitati per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi. >>

Relazione

L'emendamento, tenuto conto anche delle raccomandazioni della Comunità Europea, amplia la platea dei soggetti che possono apporre il visto di conformità con un minor costo sui contribuenti; mantenendo, comunque, un livello di qualificazione professionale elevato, così come anche già riconosciuto dalla stessa Consiglio dei Ministri con il recente decreto 14 ottobre 2021,

Si riporta di seguito quanto oggi già normato dall'art. 1 del DL 157/2021:

b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

L'art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.164, al comma 1-bis, individua le categorie di soggetti di cui possono avvalersi i centri di assistenza fiscale nell'ambito delle proprie attività. In particolare, la norma individua, oltre le società di servizi, i lavoratori autonomi individuati tra



gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Trattasi degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; nonché, dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia ovvero di diploma di ragioneria (consulenti tributati).

Detti ruoli camerale sono stati chiusi in data 30 settembre 1993 e costituivano “il banco di prova” per l'accesso dei consulenti tributari a varie forme di riconoscimento professionale.

Dopo 20 anni si è iniziato a ripristinare, parzialmente, un libero mercato delle professioni attraverso la L. 4 del 2013.

Si richiama, anche ai fini della presente, la Direttiva 2018/958 che risponde alla necessità di migliorare il Mercato Unico mediante l'eliminazione di tutti gli ostacoli che possono limitare la libera circolazione dei servizi, creando pertanto vantaggi per cittadini, imprese e professionisti; così come auspicato anche dalla Commissione Europea nella Comunicazione Com(2015)550 final, del 28.10.2015. Nella suddetta Comunicazione la Commissione evidenziava i troppi ostacoli che ancora si oppongono alla realizzazione del Mercato Unico nel settore dei servizi, che venivano già individuati, in particolare, nel rispetto inadeguato delle norme esistenti e nell'insufficiente sostegno politico alle riforme strutturali, con l'effetto di comprimere l'occupazione e di mantenere ingiustificatamente elevati i prezzi dei servizi. La Direttiva 2018/958 risponde alle preoccupazioni della Commissione e mira all'apertura dei mercati nazionali dei servizi professionali, mediante l'affermazione e l'applicazione del principio di non restrizione delle libertà riconosciute dal diritto comunitario.

Sul punto la Commissione Europea, in data 15 luglio 2021, con atto n. 108880/21, ad oggetto: Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni relativa al bilancio e all'aggiornamento delle raccomandazioni di riforma per la regolamentazione dei servizi professionali del 2017, ha espresso la propria delusione.

Si riporta di seguito un estratto:

“Nel gennaio 2017 la Commissione ha formulato raccomandazioni per gli Stati membri sulle riforme per la regolamentazione dei servizi professionali. L'obiettivo delle raccomandazioni era incoraggiare e assistere gli Stati membri nella creazione di un contesto regolamentare favorevole alla crescita,



all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro. Tuttavia negli ultimi anni i progressi in materia di riforma delle regolamentazioni delle professioni nell'UE sono stati piuttosto deludenti.”

“In particolare i servizi alle imprese, molti dei quali sono servizi professionali regolamentati contribuiscono per circa il 13% al valore aggiunto lordo dell'UE e per quasi il 14% all'occupazione nell'UE. Oltre a questo contributo diretto, essi forniscono un importante contributo al resto dell'economia, sia a livello nazionale che transfrontaliero, Essendo perlopiù definiti come ad alta intensità di conoscenze, questi servizi apportano un contributo significativo all'innovazione e alla ricerca.”

Proseguendo, la stessa Commissione Europea sempre con atto n. 108880/21 precisava:

“II.3. Contabili e consulenti fiscali

Le attività di contabilità/consulenza fiscale sono svolte da un gruppo di professioni particolarmente diversificato, tra cui contabili, contabili certificati e consulenti fiscali, con notevoli differenze tra gli Stati membri in termini di organizzazione e regolamentazione di tali professioni. Una o più professioni in questo settore sono regolamentate in 19 Stati membri: • tramite attività riservate e protezione dei titoli (Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia); oppure • con attività riservate (Bulgaria, Cechia, Ungheria, Irlanda); oppure • proteggendo soltanto il titolo professionale (Paesi Bassi). In nove Stati membri (Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Slovenia, Spagna e Svezia) nessuna delle professioni del settore è direttamente regolamentata. In generale gli altri Stati membri giustificano la regolamentazione del settore in base al ruolo che i consulenti fiscali/i contabili svolgono in tutti i sistemi fiscali nell'aiutare i consumatori, le imprese e i contribuenti a rispettare i loro obblighi fiscali. Nel 2017 la Commissione ha formulato una serie di raccomandazioni applicabili alle professioni di contabile e di consulente fiscale. Tali raccomandazioni si concentravano sull'approccio volto a riservare i compiti meno complessi o di routine esclusivamente a professionisti altamente qualificati, ad esempio la gestione delle buste paga o la preparazione delle dichiarazioni dei redditi standard, nonché su un'ampia gamma di attività riservate. La Commissione ha inoltre esortato singoli Stati membri a eliminare gli obblighi di residenza e a riesaminare la proporzionalità della fissazione di requisiti in materia di partecipazione azionaria e di norme di incompatibilità. Sulla base delle informazioni disponibili, dal 2017 sono state adottate solo poche riforme. La Commissione si rammarica per l'adozione limitata delle raccomandazioni relative alle professioni di contabile e consulente fiscale, nonostante il potenziale impatto positivo che le riforme potrebbero avere sulla competitività e sull'apertura all'innovazione. “



Pertanto, con l'emendamento si amplia la categoria dei professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati o qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4, nel novero dei soggetti di cui possono avvalersi anche i centri di assistenza fiscale per lo svolgimento delle proprie attività, superando l'attuale limite che li vede già essere solo e solamente dei centri di raccolta per gli stessi modelli 730, pur potendo assistere gli stessi contribuenti presso la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 63 del D.P.R. 600/73.

Tale professione, di consulente tributario, rientra tra quelle non regolamentate afferenti alla citata legge 4/2013 e al D.lgs 13/2013, le quali definiscono che un professionista può certificarsi, ove presente una norma, attraverso un Ente di Certificazione accreditato in base alla ISO 17024 sulla specifica norma.

La norma UNI 11511 definisce i requisiti relativi all'attività professionale del tributarista o consulente tributario, figura professionale che fornisce consulenza ed opera con la propria competenza tecnica nei settori tributario, fiscale, amministrativo ed aziendale, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato e che agisce in armonia con le reali necessità di mercato. Attraverso il complesso delle specifiche conoscenze acquisite con la formazione e l'aggiornamento professionale continuo, ricerca e fornisce adeguate risposte nella complessità delle norme fiscali e tributarie, nel rispetto degli aspetti etici e deontologici pertinenti.

Invero, tra i principali compiti ed attività del tributarista vi è la fornitura di servizi telematici di intermediazione con l'Agenzia delle Entrate; nonché, la redazione e la tenuta delle scritture contabili e dei relativi bilanci, fino alla elaborazione e redazione delle relative dichiarazioni dei redditi.

Nello specifico, il tributarista certificato o qualificato è soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali con apposito decreto D.M. Finanze del 19.04.2001 pubblicato sulla G.U. n° 96 del 26.04.2001 e provvede in proprio all'elaborazione e all'invio telematico delle dichiarazioni delle persone fisiche, delle società di persone e delle società di capitali.

È soggetto abilitato alla rappresentanza tributaria del contribuente dinanzi agli uffici finanziari, ai sensi dell'art. 63 del DPR 600/1973. Pertanto, può assistere il contribuente anche avverso avvisi, cartelle emesse a fronte di dichiarazione dei redditi.

È soggetto obbligato alla segnalazione delle operazioni sospette nella normativa antiriciclaggio, Art.2 comma 1, lettera s-bis d.lgs. 56/2004 a seguito della Legge Comunitaria 2005 – Legge 29/2006.



È obbligato all'osservanza dei principi dell'etica professionale e del Codice Deontologico e di Condotta; e, in caso di inosservanza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dagli Statuti delle Associazioni di appartenenza iscritte al MISE ai sensi della legge 4/2013.

È obbligato alla partecipazione a percorsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo modalità stabilite da apposito regolamento che prevede l'assolvimento dell'obbligo formativo.

È obbligato a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità professionale a tutela della propria clientela.

I professionisti, consulenti tributari, indicati nel suddetto emendamento offrono quindi:

valida garanzia patrimoniale tramite obbligatoria polizza di responsabilità civile verso terzi;

valida garanzia professionale attestata da:

- a) assolvimento obbligo formativo certificato dalle Associazioni di appartenenza,
- b) certificazione soggetta a verifica annuale e a rinnovo triennale, rilasciata, a seguito sostenimento esame, da Ente Terzo di Certificazione accreditato ISO 17024, atta a fornire garanzie a tutte le persone fisiche e giuridiche che si avvalgono di servizi di consulenza fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si è del parere, che tali figure professionali possono validamente assumere il compito, meramente formale, di un visto. L'estensione della platea qualificata determinerebbe un notevole incremento d'offerta creando le condizioni per una riduzione del costo delle prestazioni di assistenza fiscale e una ottimizzazione dell'intera procedura così come richiesto e richiamato dalla Direttiva 2018/958; tanto, a vantaggio delle imprese che dei cittadini.

Infine, la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con decreto del 14 ottobre 2021, Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR, ha previsto, all'art. 1, Definizioni:

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «professionista»: la persona fisica iscritta ad un albo, collegio o ordine professionale e i professionisti come definiti ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciata da un'associazione professionale inserita nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in conformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell'art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

La disposizione non necessita di copertura finanziaria.



Emendamento n. 11

Articolo 20

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

<< 20-bis.

Con effetto dall'anno 2022, al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole << 0,199 per cento >> sono sostituite con le seguenti << 0,226 per cento >>.

Relazione

Si ritiene necessario supportare adeguatamente e rilanciare il ruolo e la funzione sociale degli istituti di patronato che, attraverso la propria attività di intermediazione tra cittadini e pubblica amministrazione, ancora una volta, durante l'emergenza epidemiologica, hanno dimostrato il valore del proprio operato anche grazie alla capillare presenza territoriale. Il Patronato è un servizio universale, gratuito ed accessibile all'intera comunità, ma i tagli strutturali operati dai precedenti governi finiranno per compromettere, a discapito delle fasce deboli, l'uguaglianza di accesso ai diritti costituzionalmente sanciti. Gli istituti di patronato si alimentano attraverso il Fondo Patronati, istituito dalla Legge 30 marzo 2001, n.152, che, a seguito dei tagli, risulta attualmente finanziato nella misura dello 0,199 per cento a valere sul monte contributivo versato agli enti previdenziali.

Al fine di potenziare adeguatamente la portata finanziaria e la conseguente efficacia delle disposizioni di settore introdotte nel corso dell'anno 2020, di per sé non sufficienti, il presente emendamento propone il ripristino dell'aliquota di prelevamento di cui all'articolo 13, legge 30 marzo 2001, n.152, originariamente prevista nella misura dello 0,266 per cento.

Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria derivanti dalla presente disposizione si provvede con le risorse stanziare per il rifinanziamento della misura del reddito di cittadinanza.